



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ufficio 1 ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

INVIATA VIA PEC

Data di arrivo

- 8 APR. 2013

147582

E.740.20.13

Pratica / Fascicolo

Ministero della Salute

DGSAN

0041904-P-14/12/2012

I.6.b.f/2011/2



14840231

Al Coordinamento interregionale
c.a. dott. Giorgio Cester

e, p.c. Agli Assessorati alla sanità delle
Regioni e della Provincia autonoma di
Trento

All'assessorato all'agricoltura della
Provincia autonoma di Bolzano.

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 – articolo 8, comma 14. Richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Coordinamento interregionale concernente chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dall'articolo 8, c. 14, del decreto in oggetto, all'articolo 1, c. 3 *bis* del d.lgs 194/2008, con stretto riferimento all'**esonero degli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per l'ispezione ante-mortem relativa al pollame effettuata in allevamento (d.lgs 194/2008, allegato A, sezione 1.2 , tabella 4)**

In merito si fornisce la seguente interpretazione.

Premesso che la visita ante-mortem anche qualora condotta in allevamento è parte integrante dell'ispezione veterinaria obbligatoria per l'immissione in commercio delle carni ai sensi del Regolamento (CE) 854/2004, si ritiene che la medesima prestazione rientri nelle attività di cui Allegato A) del d.lgs 194/2008 e, qualora richiesta da un imprenditore agricolo, sia soggetta alle fasce di esonero previste dalla corrispondente sezione 8 "fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis" punto 1.1. "Impianti di macellazione".

Tale impostazione è supportata anche dalla lettura congiunta delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3*bis* come modificato, della Sezione 1 dell'Allegato A) del decreto legislativo in oggetto e della formulazione della nuova Sezione 8.

L'articolo 1, comma 3 -bis stabilisce: "*Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'esclusione si applica per le attività di cui all'Allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste*".

La tabella che stabilisce gli importi delle tariffe per l'ispezione ante-mortem relativa al pollame è inserita nell'allegato A) Sezione 1 - "*Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione*" e precisamente nella sottosezione 1.2. "*Macelli per animali a carni bianche*"

Le fasce di esonero introdotte nella Sezione 8 sono state riferite strettamente alle Sezioni dell'allegato A) e alle attività ivi previste.

Pertanto, a parere della scrivente Direzione generale le fasce di esonero previste nella sottosezione 8.1 "Impianti di macellazione" vanno applicate a tutte le attività di cui alla Sezione 1 dell'Allegato A) comprese le visite ante-mortem relative al pollame.

In conclusione.

Gli imprenditori agricoli che richiedano la visita ante-mortem in allevamento relativa al pollame, sono esonerati dal pagamento delle relative tariffe esclusivamente ove rientrino nella fascia di esonero di cui alla Sottosezione 8.1."

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)



Referente

Dott.ssa Patrizia Ippolito

Tel. 0659942014 366 6823241 3931781837

e-mail p.ippolito@sanita.it